

Citta' di Canosa di Puglia

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del 30/04/2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2016.

L'anno duemilasedici, addì trenta del mese di aprile, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 08:00, in grado di prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

N	Componente	P	A	N	Componente	P	A
1	LA SALVIA ERNESTO	P		14	DONATIVO GIUSEPPE	P	
2	DI FAZIO PASQUALE		A	15	SINIGAGLIA SERGIO		A
3	CRISTIANI ANTONIETTA		A	16	SINESI SABINO	P	
4	BUCCI CARMINE	P		17	CAPORALE SABINO		A
5	CAPOZZA ANTONIO	P		18	VENTOLA FRANCESCO	P	
6	GRECO DONATO	P		19	DI PALMA NICOLA		A
7	FILIPPONE EDOARDO	P		20	PETRONI MARIA ANGELA	P	
8	DIAFERIO GIUSEPPE	P		21	MATARRESE GIOVANNI	P	
9	PELLEGRINO COSIMO		A	22	DI NUNNO SAVERIO		A
10	SELVAROLO SABINA	P		23	LANDOLFI NADIA	P	
11	METTA GIUSEPPE		A	24	IACOBONE SABINO		A
12	IACOBONE GIOVANNI MICHELE	P		25	PAPAGNA LUCIANO		A
13	IMBRICI FORTUNATO	P					

CONSIGLIERI PRESENTI N. 15 ASSENTI N. 10.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: PISCITELLI LEONARDO, CASTROVILLI ANTONIO, FACCIOLONGO SABINO, SILVESTRI MARCO, MARRO ELIA, PASTORE VINCENZA

PRESIEDE LA SEDUTA IL II Vicepresidente del Consiglio: Giovanni Matarrese

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: D.ssa Maria Teresa Oreste

In prosecuzione di seduta, **il Vice Presidente del Consiglio** pone in discussione il punto iscritto al n. 7 o.d.g. principale ad oggetto: "Approvazione aliquote TASI anno 2016".

L'Assessore alle Finanze, Vincenza Pastore: allora per quanto riguarda la TASI l' articolo uno comma seicentotrentanove della legge numero centoquarantasette duemila e tredici ha istituito l'imposta unica comunale costituita dall' imposta municipale propria di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali e di una componente relativa ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili la TASI a carico sia del possessore che dell' utilizzatore dell' immobile. a tale proposito si sottopone all' approvazione del Consiglio la determinazione per l' anno duemila e sedici dell' aliquota pari a zero per tutte le fattispecie soggette a tassazione TASI nell' anno duemilaquindici e confermare l'aliquota zero per quelle fattispecie per le quali già nel duemila e quindici avevano l'aliquota pari a zero.

Il Vicepresidente del Consiglio Comunale: consigliere Ventola.

Il Consigliere Ventola (PdL): una curiosità era eravamo obbligati a fare la delibera di Consiglio essendo stata abolita dalla legge di stabilità?

L'Assessore alle Finanze Vincenza Pastore: c' era la possibilità di applicare la TASI a posso c'era la possibilità di applicare la TASI appunto ai beni merci noi abbiamo ridotto quindi e non l'abbiamo applicata siamo contenti.

Il Consigliere Ventola (PdL): siccome siccome voterò favorevolmente no siccome voterò favorevolmente volevo dare con questo mio intervento volevo dare l' opportunità all' Assessore che dicesse chiaramente al microfono e restasse agli atti che ha fatto una scelta politica potevamo applicare la TASI ai beni merci abbiamo deciso di non farlo è una scelta politica che noi condividiamo.

Il Vice Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare pone in votazione in forma palese per appello nominale la proposta in atti che viene approvata, avendo la votazione riportato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 15

Consiglieri Assenti: n. 10 (Di Fazio, Cristiani, Pellegrino, Metta, Sinigaglia, Caporale, Di

Palma, Di Nunno, Iacobone Sabino, Papagna)

Voti favorevoli: n. 15

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione

L'assessore alle Finanze – Tributi dott.ssa Vincenza Pastore propone l'approvazione del seguente provvedimento:

Il Dirigente dott. Giuseppe Di Biase, a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, accertata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, riferisce quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 dell'08.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC;

Visto che la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, lettere a) b) e c), prevede:

- "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
- a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
- b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:
- «669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
- c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;

Visto che:

- con il comma 14 lettere a) e b) è stato previsto di eliminare dal campo dell'applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- con il comma 14 lett. c) è stato disposto che l'aliquota Tasi per i cosiddetti "beni merce" è ridotta all'1 per mille, con la facoltà data ai Comuni di disporre un aumento fino al 2,5 per mille, ovvero la diminuizione fino all'azzeramento;

Considerato che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, sono state determinate le aliquote relative alla TASI per l'anno 2015, di seguito riportate:

- a) nella misura del 1,7 per mille per le seguenti casistiche:
 - Abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A9;
 - Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, in quanto assimilate ad abitazione principale e, tenuto conto che qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta, e la restante parte, ossia il 90% è posta a carico del titolare del diritto reale;
 - Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto il diritto, come chiarito dal MEF che ne sorge è assimilato ad un diritto reale;
 - Unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- b) *nella misura ordinaria del 1 per mille* per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
- c) <u>aliquota TASI ridotta nella misura di 0 (zero) punti percentuali per:</u>
 - Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - Tutti i fabbricati, non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, aree edificabili soggetti all'IMU;
 - Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché le relative pertinenze;

Richiamato l'art. 1 comma 26 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Ritenuto di dover determinare per l'anno 2016 l'aliquota pari a "**zero**" per tutte le fattispecie soggette a tassazione TASI nell'anno 2015, e confermare l'aliquota "zero" per quelle fattispecie per le quali già nel 2015 avevano aliquota pari a zero;

Preso atto: che nel bilancio di previsione finanziario 2016 e pluriennale 2016 – 2018 non è previsto alcuno stanziamento di entrata relativo alla TASI;

Ritenuto quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI, tenuto conto della mancanza di entrata derivanti da detto tributo per aver determinato l'azzeramento dell'aliquota per tutte le fattispecie;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della legge n. 448 del 28 dicembre 2011 che prevede: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali omissis È stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il decreto del 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno, con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016;
- il decreto del 1° marzo 2015 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07.03.2016, con il quale è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 al 30 aprile 2016;

Ritenuto di dover determinare per l'anno 2016 l'aliquota pari a "**zero**" per tutte le fattispecie soggette a tassazione TASI nell'anno 2015, e confermare l'aliquota "zero" per quelle fattispecie per le quali già nel 2015 avevano aliquota pari a zero;

Ravvisata l'opportunità di provvedere in merito;

Viste ed applicate le norme del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi:

- i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Dirigente del Settore Finanze – Tributi - Personale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato, altresì, atto del visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, commi 2° e 4° del D. Lgs. n. 267/2000, apposto dal Segretario Generale;

A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti e, precisamente, con n. 15 voti favorevoli. (Risultano assenti i Consiglieri: Di Fazio, Cristiani, Pellegrino, Metta, Sinigaglia, Caporale, Di Palma, Di Nunno, Iacobone Sabino, Papagna)

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1. **Determinare** per l'anno 2016 l'aliquota, per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), nella misura di "zero" punti percentuali per tutte le fattispecie soggette a tassazione, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1 comma 14 Legge 28.12.2015 n. 208;
- **2. Dare atto che** per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla Legge n. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
- **3. Inviare, a cura del Settore Finanze,** la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale del Dipartimento delle Finanze, giusta circolare n. 4033 del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze.

Con successiva e separata votazione, su proposta del Vicepresidente, il Consiglio Comunale con n. 15 voti favorevoli. (Risultano assenti i Consiglieri: Di Fazio, Cristiani, Pellegrino, Metta, Sinigaglia, Caporale, Di Palma, Di Nunno, Iacobone Sabino, Papagna), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale	Il Vicepresidente del Consiglio				
D.ssa Maria Teresa Oreste	Giovanni Matarrese				